




Amt für Gemeinden Graubünden
Uffizzi da vischnancas dal Grischun
Ufficio per i comuni dei Grigioni

MCA2

Modello contabile armonizzato 2 per
i comuni grigionesi



Raccomandazione per la prassi n. 9

Approvvigionamento elettrico

Versione del 1° luglio 2024

Indice

1. Basi legali	4
2. Premesse	5
3. Presentazione dei conti dell'azienda comunale	7
3.1 Aspetti fondamentali.....	7
3.2 Bilancio	8
3.3 Conto economico e degli investimenti	9
4. Concessioni di diritti d'acqua.....	10
4.1 Aspetti fondamentali.....	10
4.2 Conferimento, modifica e trasferimento di concessioni.....	11
4.3 Prestazioni economiche del concessionario	11
4.4 Indennizzo per la rinuncia al diritto di riversione	11
5. Tributi e prestazioni agli enti pubblici	12
5.1 Aspetti fondamentali.....	12
5.2 Uso del suolo pubblico	12
5.3 Consegne degli utili dei fornitori di energia all'ente pubblico.....	12

Aggiornamento	Annotazioni
1° luglio 2018	Pubblicazione
1° luglio 2024	Adeguamenti redazionali <u>Adeguamenti materiali</u> - Capitolo 3.2, bilancio

Editore

Ufficio per i comuni dei Grigioni

Rosenweg 4

7001 Coira

1. Basi legali

La presentazione dei conti e la contabilità dei comuni grigionesi si basano sulla legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (legge sulla gestione finanziaria, LGF; CSC 710.100) nonché sull'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200).

Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali.

Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.

A integrazione delle basi giuridiche sul sito web dell'Ufficio per i comuni dei Grigioni (www.afg.gr.ch ⇒ Contabilità) vengono pubblicati raccomandazioni, modelli nonché guide di diverso tipo.

2. Premesse

I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio. Nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica (cfr. art. 5 della legge federale sull'approvvigionamento elettrico; LAEI; RS 734.7). I gestori di rete sono competenti per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di una rete performante ed efficiente (cfr. art. 8 cpv. 1 LAEI).

La Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom) vigila sul rispetto della LAEI. Tra l'altro la EiCom è competente per la verifica dei tariffari e dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete, nonché delle tariffe dell'energia elettrica (cfr. art. 22 LAEI). In questo senso le spetta la funzione di "sorvegliante dei prezzi" nel settore dell'elettricità.

La legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEI GR; CSC 812.100) mira a garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, economico e sostenibile del territorio cantonale. Essa dispone l'esecuzione del diritto federale e disciplina la ripartizione dei compiti tra comuni, imprese di approvvigionamento elettrico e Cantone (cfr. art. 1 LAEI GR).

Nell'ambito dei loro compiti di urbanizzazione legati alla pianificazione territoriale i comuni sono responsabili della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione delle reti di distribuzione di elettricità. Per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, possono costituire imprese di approvvigionamento elettrico proprie, regionali o sovraregionali oppure delegare a terzi l'adempimento di questi compiti (cfr. art. 3 LAEI GR).

Numerosi comuni adempiono autonomamente questi compiti gestendo un'impresa di approvvigionamento elettrico propria. Le attività svolte da queste aziende comunali sono molto varie. In parte si limitano alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione di reti elettriche proprie nonché al commercio di elettricità (acquisti e vendite). Alcune imprese di approvvigionamento elettrico comunali però producono anche elettricità in proprio e inoltre offrono vari servizi.

Alcuni comuni adempiono questi compiti insieme a vari altri comuni con un'impresa di approvvigionamento elettrico regionale o sovraregionale. A tale scopo si sono riuniti in un istituto di diritto pubblico o in una società per azioni. Le reti elettriche continuano a essere di proprietà dei singoli comuni oppure vengono trasferite all'istituto di nuova costituzione.

Numerosi comuni hanno trasferito questi compiti a un'impresa di approvvigionamento elettrico di diritto pubblico e contestualmente hanno alienato le reti elettriche a quest'ultima. Queste imprese di approvvigionamento elettrico adempiono quindi un compito comunale che è di interesse pubblico o che è funzionale a scopi pubblici.

In alcuni comuni è un'impresa di approvvigionamento elettrico di diritto privato o di diritto pubblico a essere responsabile, in forza di un contratto di concessione, per lo sfruttamento della forza idrica nonché per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle reti di distribuzione di elettricità fino agli allacciamenti domestici a proprie spese.

3. Presentazione dei conti dell'azienda comunale

3.1 Aspetti fondamentali

I comuni che gestiscono un'impresa propria di approvvigionamento elettrico possono tenere la contabilità finanziaria (bilancio, conto economico e conto degli investimenti) per tale azienda comunale all'interno del conto annuale del comune. La base a tale scopo è costituita dal piano contabile MCA2.

I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto allestiscono per ogni rete un conto annuale e un calcolo dei costi, entrambi disgiunti dai rimanenti settori di attività. Il calcolo dei costi deve essere presentato annualmente alla EICom (cfr. art. 11 cpv. 1 LAEI). Il conto annuale della rete comprende il bilancio e il conto economico della rete. Devono essere indicati obbligatoriamente: entrate della rete, uscite della rete nonché utile o perdita di rete (cfr. istruzione 3/2011 della EICom del 9 giugno 2011). Inoltre devono essere indicate esplicitamente anche le differenze di copertura degli anni precedenti (cfr. Istruzione 1/2012 dell'EICom del 19 gennaio 2012).

Il calcolo dei costi deve essere distinto chiaramente dalla contabilità finanziaria. Nel calcolo dei costi devono essere indicate separatamente tutte le posizioni necessarie per il calcolo dei costi computabili. Ad esempio, nel calcolo dei costi le immobilizzazioni vengono valutate secondo principi dell'economia aziendale. Nella contabilità finanziaria invece esse di norma costituiscono beni amministrativi che non sono soggetti a rivalutazioni o ad ammortamenti.

Le imprese d'approvvigionamento elettrico garantiscono l'indipendenza della gestione della rete. Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività. Le imprese d'approvvigionamento elettrico devono separare almeno dal profilo contabile i settori della rete di distribuzione dagli altri settori di attività (cfr. art. 10 LAEI).

3.2 Bilancio

Le immobilizzazioni dell'impresa di approvvigionamento elettrico di proprietà del comune (reti di distribuzione e di trasporto, trasformatori, centrali elettriche, ecc.) in linea di principio costituiscono beni amministrativi (eccezione: centrali elettriche / partecipazioni che servono principalmente alla realizzazione di utili). I beni amministrativi vanno ammortizzati in via ordinaria (cfr. 22 OGFCOM). I valori patrimoniali iscritti a bilancio possono scostarsi dai valori utilizzati nel calcolo dei costi per il calcolo dei costi del capitale computabili.

Se il comune adempie questi compiti insieme a vari altri comuni con un'impresa di approvvigionamento elettrico regionale o sovraregionale, di norma il bilancio del comune contiene valori patrimoniali solo tra i beni amministrativi, come ad es. la rete di distribuzione dell'elettricità (se quest'ultima non è stata trasferita a un'impresa di approvvigionamento elettrico) nonché la partecipazione all'impresa di approvvigionamento elettrico stessa.

In alcuni comuni, una società elettrica di diritto privato, in base ad un contratto di concessione è responsabile dell'utilizzo dell'energia idroelettrica, della costruzione, gestione e manutenzione delle reti di distribuzione fino agli allacciamenti domestici a proprie spese.

Alcuni Comuni possiedono una partecipazione (azioni) in società private di fornitura di energia elettrica, che di solito hanno acquisito con fondi propri in relazione al trasferimento di compiti (parziali) all'azienda o ricevuto come compensazione per qualsiasi concessione concessa. L'interesse a detenere o acquisire partecipazioni in tali società nel lungo periodo è spesso considerato dai Comuni più importante di una vendita o realizzazione (a breve termine) delle partecipazioni. Le considerazioni strategiche relative alla solidarietà, alla sicurezza dell'approvvigionamento, ai diritti di codecisione e al flusso di informazioni di prima mano giocano un ruolo importante a questo proposito. Si raccomanda che tali investimenti siano riconosciuti come attività amministrative.

Se, invece, le partecipazioni sono detenute o acquisite esclusivamente come investimenti (di valore) al fine di realizzare il massimo profitto possibile, dovrebbero essere classificate come attività finanziarie.

3.3 Conto economico e degli investimenti

I gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione vanno specificati in quanto tali. L'eventuale fornitura di energia elettrica anche a consumatori finali dev'essere esposta separatamente sulla fattura (cfr. art. 12 cpv. 2 LAEI).

Il piano contabile MCA2 prevede le seguenti funzioni per la presentazione dei conti all'interno del conto annuale del comune:

Funzione	8711
Denominazione	Rete elettrica (azienda comunale)

Funzione	8712
Denominazione	Commercio di energia elettrica (azienda comunale)

Funzione	8715
Denominazione	Piccola centrale elettrica (azienda comunale)

Si raccomanda di tenere queste funzioni quali cosiddetti finanziamenti speciali (cfr. al riguardo raccomandazione per la prassi MCA2 n. 8 Finanziamenti speciali, prefinanziamenti, fondi, fondazioni, legati).

4. Concessioni di diritti d'acqua

4.1 Aspetti fondamentali

La legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100) e la relativa ordinanza (OGDA; CSC 810.110) disciplinano lo sfruttamento delle acque pubbliche del Cantone dei Grigioni per la produzione di energia elettrica nonché per l'approvvigionamento di corrente elettrica dei comuni e del Cantone (cfr. art. 1 LGDA). Le acque (fiumi, laghi, torrenti) per cui non è dimostrata la proprietà privata, sono destinate all'uso comune. Esse sono di proprietà dei comuni sul cui territorio si trovano (cfr. art. 4 LGDA). I comuni possono usare per proprio conto la forza idrica delle loro acque oppure concedere il diritto di sfruttamento mediante il rilascio di una concessione a terzi (cfr. art. 7 LGDA). Il rilascio e la modifica di una concessione spetta all'assemblea comunale o alla votazione con le urne (cfr. art. 10 LGDA).

La concessione costituisce il conferimento del diritto di esercitare un'attività monopolizzata oppure il diritto all'uso speciale di una cosa pubblica. La concessione comporta il trasferimento del diritto dello Stato di esercitare un'attività oppure di utilizzare una cosa pubblica al concessionario. La concessione dà diritto a esercitare una determinata attività (ad es. esercizio di una teleferica) oppure all'uso speciale di una cosa pubblica (ad es. estrazione di ghiaia, sfruttamento della forza idrica). Di norma il concessionario è tenuto a versare una tassa per l'utilizzo del diritto oggetto della concessione.

Il contratto di concessione per l'utilizzo della forza idrica deve obbligatoriamente indicare le prestazioni economiche imposte al concessionario (cfr. 23 LGDA). Sono considerate prestazioni economiche del concessionario ai sensi dell'articolo 23 lett. g LGDA in particolare il canone d'acqua, le tasse di concessione e l'energia di concessione (energia gratuita ed energia preferenziale). A titolo facoltativo, il contratto di concessione può contenere anche disposizioni aggiuntive riguardo alla fornitura di energia supplementare. La tassa di concessione è il corrispettivo per il rilascio di una concessione. Secondo l'art. 31 LGDA, i comuni sono autorizzati all'atto del rilascio, della modifica e del trasferimento di concessioni, a riscuotere una tassa unica di concessione. I proprietari di centrali idroelettriche che sfruttano forze idriche grigioni inoltre devono versare annualmente un canone d'acqua ai comuni concedenti e un'imposta sugli impianti idraulici al Cantone (cfr. art. 33 LGDA).

4.2 Conferimento, modifica e trasferimento di concessioni

I comuni sono autorizzati all'atto del rilascio, della modifica e del trasferimento di concessioni, a riscuotere una tassa unica di concessione. (cfr. art. 31 LGDA). Questi contributi a tantum vanno registrati nel conto economico del comune a favore delle finanze in generale.

4.3 Prestazioni economiche del concessionario

A titolo di prestazioni economiche del concessionario i comuni ricevono in particolare canoni d'acqua, tasse di concessione, energia di concessione (energia gratuita ed energia preferenziale) nonché energia di partecipazione (cfr. art. 23 LGDA, art. 11 OGDA). Il contratto di concessione può contenere tra l'altro disposizioni aggiuntive riguardo alla fornitura di energia supplementare. Le prestazioni economiche del concessionario devono essere registrate nel conto economico del comune a favore della gestione finanziaria generale.

4.4 Indennizzo per la rinuncia al diritto di riversione

Se una concessione viene rinnovata con rinuncia all'esercizio del diritto di riversione, il concessionario deve versare un indennizzo agli aventi diritto alla riversione per la rinuncia a pretendere gratuitamente gli impianti soggetti a riversione (cfr. art. 45 LGDA). L'indennizzo per la rinuncia al diritto di riversione deve essere registrato nel conto economico del comune a favore della gestione finanziaria generale.

5. Tributi e prestazioni agli enti pubblici

5.1 Aspetti fondamentali

Tributi e prestazioni agli enti pubblici ai sensi della LAEI fanno parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete e di conseguenza vengono sostenuti da tutti i consumatori finali di un comprensorio. Dato che possono essere riscossi solo tributi e prestazioni a enti pubblici fondati su una base legislativa, di norma si tratta di tributi legittimati a livello politico, riguardo ai quali può decidere la popolazione avente diritto di voto di un determinato comprensorio. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici devono essere esposti separatamente sulla fattura destinata al consumatore finale (cfr. art. 12 cpv. 2 LAEI).

5.2 Uso del suolo pubblico

I comuni che riscuotono una tassa causale (tassa) per la messa a disposizione del suolo pubblico devono creare una relativa base legale nel diritto comunale. Le tasse devono essere registrate nel conto economico del comune a favore della gestione finanziaria generale.

5.3 Consegne degli utili dei fornitori di energia all'ente pubblico

Consegne degli utili all'ente pubblico rientrano nella categoria tributi e prestazioni agli enti pubblici (cfr. newsletter 02/2011 della EICOM). Per una tale consegna di utili deve esistere una base legislativa comunale. Queste consegne di utili devono essere esposte separatamente sulla fattura destinata al consumatore finale (cfr. art. 12 cpv. 2 LAEI). Le consegne di utili devono essere registrate nel conto economico del comune a favore della gestione finanziaria generale.